

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 14 dicembre 2012

In Aosta, il giorno quattordici (14) del mese di dicembre dell'anno duemiladodici con inizio alle ore otto e uno minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Leonardo LA TORRE

Albert LANIECE

Ennio PASTORET

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'Istruzione e Cultura sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione e che l'Assessore Manuela ZUBLENA interviene alle ore 8.03 dopo l'approvazione della deliberazione n. 2387.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **2402** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DIMOSTRATIVI DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2012, N. 26.

LA GIUNTA REGIONALE

premessi che la legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia) prevede che la Regione disciplini le procedure finalizzate all'approvazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale e promuova l'attuazione delle iniziative per il perseguimento delle relative finalità, tenuto conto dell'esigenza di diversificare le fonti energetiche e di rendere più efficiente e razionale l'utilizzo delle fonti convenzionali, riducendo nel contempo l'emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti;

richiamato l'articolo 6, comma 1, della citata legge regionale, ove si prevede che la Regione promuova, avvalendosi del Centro osservazione e attività sull'energia (COA energia), la realizzazione di impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e per l'impiego di tecniche di efficienza energetica e di sistemi e installazioni a basso consumo energetico specifico;

considerato che lo stesso articolo 6, comma 2, prevede che la Regione conceda agevolazioni agli enti locali e ai soggetti privati realizzatori di tali impianti finalizzate al rimborso delle spese sostenute, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile documentata;

tenuto conto che la Regione Valle d'Aosta ha stipulato, in data 9 giugno 2010, una convenzione con Finaosta S.p.a. per lo svolgimento di attività specifiche tra le quali rientra anche la gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione delle agevolazioni economiche per la realizzazione degli impianti dimostrativi;

preso atto che a far data dal 1° gennaio 2013 la legge regionale 3/2006 risulterà abrogata dalla legge regionale 1° agosto 2012, n. 26, la quale prevede al capo II del titolo III agevolazioni economiche per impianti dimostrativi;

considerato che il comma 1, lettera a), dell'articolo 32 della l.r. 26/2012 prevede che la Regione promuova la realizzazione di impianti dimostrativi per il risparmio energetico, per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e per l'impiego di tecniche di efficienza energetica aventi aspetti migliorativi rispetto alle tecnologie e agli impieghi comunemente diffusi attraverso la concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale;

tenuto conto che l'articolo 36 della l.r. 26/2012 stabilisce che la Giunta regionale definisca, con propria deliberazione, le modalità per la presentazione delle istanze alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione, alla revoca e alla liquidazione delle agevolazioni, prevedendo, se del caso, la formazione di apposite graduatorie;

tenuto conto che l'articolo 34 della l.r. 26/2012 determina che l'agevolazione massima concedibile è pari al 70 per cento della spesa ammissibile documentata, considerata al netto degli oneri fiscali, fatta eccezione per gli impianti realizzati dagli enti locali, e fino ad un importo massimo pari a euro 150.000,00 per gli impianti dimostrativi presentati da soggetti privati;

richiamata la propria deliberazione n. 1952 in data 5 ottobre 2012 avente per oggetto: "Indirizzi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici necessari al fine del contenimento della spesa per il rispetto del patto di stabilità." con cui è stata stabilita la riduzione di dieci punti percentuali dell'intensità massima di aiuto di tutte le leggi regionali aventi ad oggetto contributi economici di qualsiasi genere, espressi in percentuale;

considerato che l'articolo 3, comma 1, lettera g), della l.r. 26/2012 pone in capo a Finaosta S.p.A. lo svolgimento dell'istruttoria tecnica relativa all'applicazione dell'art. 32 della medesima legge e l'organizzazione delle attività finalizzate al monitoraggio degli impianti dimostrativi realizzati;

preso atto che l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 26/2012 individua l'Arpa Valle d'Aosta quale soggetto deputato alla formulazione del parere tecnico vincolante preordinato all'applicazione dell'art. 32 della medesima legge e all'effettuazione dei controlli funzionali all'erogazione dell'agevolazione;

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, recante "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, il capo III in materia di criteri per la concessione di vantaggi economici;

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, e successive modificazioni recante "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, il capo III in materia di criteri per la concessione di vantaggi economici;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 635, in data 30 marzo 2012, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012, e di disposizioni applicative;

in attuazione dell'obiettivo 31030001 "Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale - 1.11.7.10";

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal dirigente della Struttura pianificazione ed efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, Ennio Pastoret;
ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le modalità per la concessione delle agevolazioni economiche per la realizzazione degli impianti dimostrativi di cui all'articolo 32 della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), secondo l'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare i criteri di valutazione delle proposte presentate, secondo quanto riportato nell'allegato B che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che le modalità e i criteri di cui ai punti precedenti si applicheranno alle domande di agevolazione economica che perverranno a decorrere dall'anno 2013;
4. di rinviare a successiva deliberazione la fissazione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, nonché della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25, nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2402 in data 14 dicembre 2012

MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PREVISTE DALL'ARTICOLO 32, COMMA 1, LETTERA A) DELLA L.R. 26/2012 PER LA REALIZZAZIONE IN VALLE D'AOSTA DI IMPIANTI DIMOSTRATIVI.

1. SOGGETTI BENEFICIARI

- 1.1 Possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 32 comma 1 lettera a) della l.r. 26/2012, esclusivamente in relazione a impianti dimostrativi realizzati sul territorio regionale, gli enti locali della Regione e i soggetti privati, a titolo di rimborso delle spese sostenute.
- 1.2 Possono essere ammessi alle agevolazioni anche i consorzi di enti locali, ciascuno dei quali beneficerà del rimborso in relazione alla quota di spese effettivamente sostenute e documentate.
- 1.3 All'atto di presentazione della domanda le imprese devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:
 - 1.3.1 essere già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo degli artigiani;
 - 1.3.2 operare in Valle d'Aosta con propria unità locale. Per unità locale si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
- 1.4 Gli istanti, all'atto della presentazione della domanda per ottenere l'agevolazione economica, devono essere proprietari del sito o dell'immobile destinato alla realizzazione dell'impianto dimostrativo ovvero averne la disponibilità in base ad un valido titolo. Nel caso in cui il proprietario sia soggetto diverso dall'istante, quest'ultimo dovrà produrre, in forma scritta, unitamente alla domanda, l'assenso del proprietario all'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto dimostrativo, fatti salvi i diritti di terzi.
- 1.5 Per gli interventi che riguardano parti comuni di un bene immobile o un unico bene immobile in comproprietà:
 - 1.5.1 ove sia costituito un condominio la domanda dovrà essere presentata dall'Amministratore con allegata la copia del verbale dell'Assemblea dal quale risulti l'autorizzazione ad effettuare l'intervento;
 - 1.5.2 negli altri casi la domanda di ammissione dovrà essere firmata da tutti i proprietari.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI

- 2.1 Per impianto dimostrativo si intende l'insieme di componenti attivi e/o passivi organizzati al fine di ridurre le perdite di conversione dell'energia e, comunque, di risparmiare combustibile fossile contenendo la produzione di gas climalteranti, a parità d'effetto utile finale. Il termine "dimostrativo" definisce in particolare l'attitudine di un impianto di carattere innovativo a mostrare - monitorandoli - i propri effetti positivi rispetto alle usuali tecnologie in un funzionamento continuativo, allo scopo di diffondere le buone pratiche energetiche sul territorio regionale.
- 2.2 Sono ammesse ad agevolazione esclusivamente le istanze relative a impianti ancora da realizzare sul territorio regionale.
L'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto deve risultare successivo alla presentazione dell'istanza.
- 2.3 Al fine di consentire all'Amministrazione regionale il monitoraggio dei risultati dell'impianto dimostrativo realizzato, pena la revoca dell'agevolazione, non ne sono consentite l'alienazione o il mutamento di destinazione prima che sia trascorso il periodo minimo di otto anni decorrenti dalla data di ultimazione dell'opera. Tale vincolo deve permanere anche in caso di cessione della proprietà o della disponibilità del sito o dell'immobile in cui è installato.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AGEVOLAZIONE

3.1 Le istanze possono essere presentate, per ciascun anno, nel periodo temporale stabilito dalla Giunta regionale, con propria deliberazione. La presentazione delle istanze potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a mano e negli orari di apertura al pubblico, presso la Struttura Pianificazione ed efficienza energetica – Assessorato attività produttive - piazza della Repubblica 15 – 11100 Aosta;
- per mezzo postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento esclusivamente all'indirizzo: Struttura Pianificazione ed efficienza energetica – Assessorato attività produttive- piazza della Repubblica 15 – 11100 Aosta;

Le istanze devono pervenire entro il termine massimo stabilito dalla Giunta regionale con propria deliberazione e, ai fini della ricezione, farà fede esclusivamente il timbro di protocollo in arrivo dell'amministrazione regionale.

Se il termine cade in un giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Le istanze possono essere accolte dalla struttura regionale Pianificazione ed efficienza energetica solo a seguito della disponibilità di risorse economiche per l'anno di riferimento sui rispettivi capitoli del bilancio di gestione.

3.2 L'istanza, in competente bollo, deve essere conforme alla modulistica di cui all'appendice A prevista per ciascuna tipologia di richiedenti e corredata dalla seguente documentazione:

- a. atto comprovante la piena proprietà o l'effettiva disponibilità del sito o dell'immobile su cui realizzare l'impianto dimostrativo (contratto di locazione o contratto di comodato registrati corredata da idonea documentazione attestante l'assenso del proprietario all'esecuzione dei lavori);
- b. visura camerale (per le imprese);
- c. relazione descrittiva del progetto dimostrativo, redatta secondo il modello previsto all'appendice B;
- d. fotocopia degli elaborati progettuali e tavole grafiche del progetto, approfonditi ad un livello di dettaglio tale da consentire la piena valutazione delle soluzioni proposte. Il progetto deve essere sottoscritto in originale da un tecnico abilitato iscritto a un ordine o collegio professionale competente per materia recante altresì l'apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione. Il progetto deve comprendere, in ogni caso, un computo metrico.
- e. ulteriori eventuali documenti ritenuti utili ai fini della valutazione del progetto.

3.3 La documentazione di cui al punto precedente lettere *c*, *d* ed *e*, deve essere prodotta in duplice copia. Limitatamente ai soli enti locali che intendano accordare il consenso a CVA per la valutazione di cui al successivo punto 4.11, tale documentazione deve pervenire in triplice copia.

4. ISTRUTTORIA

4.1 All'atto del ricevimento a mano, la struttura Pianificazione ed efficienza energetica dell'Assessorato attività produttive rilascia ricevuta di avvenuta presentazione della domanda nella quale sono indicati:

- l'organo competente all'adozione del provvedimento finale;
- l'oggetto del procedimento promosso;
- la struttura, il soggetto responsabile del procedimento e il soggetto responsabile dell'istruttoria;
- la data di presentazione della domanda;
- l'ufficio presso il quale può prendersi visione degli atti del procedimento oltre all'informazione che l'istanza è accettata con riserva di successiva approvazione e che l'erogazione dell'agevolazione è subordinata all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie.

Per le istanze pervenute a mezzo posta, la struttura Pianificazione ed efficienza energetica dell'Assessorato attività produttive invierà con lo stesso mezzo la ricevuta di cui sopra.

- 4.2 La struttura Pianificazione ed efficienza energetica invia al COA energia la documentazione pervenuta che controlla la completezza e la regolarità dell'istanza e della relativa documentazione allegata, nonché la sussistenza dei requisiti relativi al soggetto proponente. In particolare il non sono ritenute ammissibili le istanze che presentino:
- documentazione incompleta o irregolare;
 - relazioni descrittive redatte non in conformità ai punti previsti nel modello riportato nell'appendice B;
 - i soggetti proponenti che non abbiano i requisiti previsti al punto 1.
- 4.3 Qualora la documentazione presentata risulti irregolare o incompleta, o non sussistano i requisiti previsti per il soggetto proponente, il COA energia ne dà comunicazione al richiedente indicando le cause dell'irregolarità e/o dell'incompletezza e assegna il termine perentorio di dieci giorni per la regolarizzazione dell'istanza. Trascorso inutilmente quest'ultimo termine, l'istanza è ritenuta inammissibile. Anche nel caso in cui l'irregolarità o l'incompletezza persistano nonostante le integrazioni presentate, l'istanza è da ritenersi inammissibile.
- 4.4 Di tale esito, entro trenta giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle istanze, il COA energia provvede a informare la struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica al cui Dirigente compete comunicare agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.
- 4.5 Entro lo stesso termine, il COA energia trasmette all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) copia di tutta la documentazione pervenuta e considerata ammissibile dopo il controllo di completezza e regolarità, al fine di consentire le verifiche tecniche di competenza.
- 4.6 Per tutte le domande ad essa pervenute, l'ARPA svolge l'istruttoria tecnica, relativa ai progetti presentati predisponendo la documentazione necessaria alla commissione di cui al punto 4.10 per redigere la graduatoria sulla base dei criteri individuati nell'Allegato B della d.G.r. n. _____ del _____. L'ARPA in particolare verifica il grado di rispondenza dei progetti a tali criteri di valutazione e la correttezza del calcolo degli indici di efficacia energetica, di redditività ambientale e dell'incidenza delle componenti dimostrative rispetto al totale.
- 4.7 Qualora la documentazione tecnica presentata risulti incompleta, non coerente nelle sue varie parti o non sufficientemente sviluppata da consentire la valutazione di tutti i criteri stabiliti nell'Allegato B della d.G.r. n. _____ del _____, l'ARPA può richiedere le informazioni e le eventuali integrazioni concernenti il progetto presentato necessarie ai fini della valutazione, fermo restando che tale richiesta di integrazione non interrompe i termini procedurali di cui ai punti successivi. A tal fine, ARPA comunica al soggetto proponente e, per conoscenza, al COA energia le cause dell'incompletezza e assegna un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta per l'integrazione della documentazione.
- 4.8 Non saranno ritenute ammissibili le istanze:
- per le quali non vengano fornite le integrazioni richieste o per le quali le integrazioni fornite non permettano comunque una corretta ed univoca valutazione del progetto;
 - per le quali, in seguito ad una richiesta di integrazioni, si veda modificare il quadro progettuale (mediante una diminuzione delle prestazioni attese o un aumento dei costi) in misura superiore al 20%;
- 4.9 Entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al punto 4.5 ARPA trasmette al COA energia la valutazione tecnica dei progetti, corredata dall'eventuale documentazione ricevuta ad integrazione dagli istanti, nonché l'elenco delle istanze ritenute non ammissibili ai sensi del punto precedente.
- 4.10 Il COA energia convoca la commissione di valutazione composta da:
- un membro del COA energia, avente anche funzioni segretariali;
 - un membro di ARPA;

- un esperto esterno nominato dal COA energia.

La commissione, sulla base dei criteri di valutazione e di ammissibilità tecnica di cui all'Allegato B della d.G.r. n. _____ del _____, redige la graduatoria dei progetti finanziabili.

4.11 Entro 30 giorni dalla ricezione della valutazione tecnica dei progetti di cui al punto 4.9 il COA energia provvede a trasmettere la graduatoria di cui al punto 4.10 con allegato il verbale della commissione di valutazione, alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica insieme all'elenco delle proposte progettuali ritenute tecnicamente non ammissibili. I competenti uffici regionali predispongono conseguentemente gli atti amministrativi finalizzati all'approvazione della graduatoria.

4.12 Entro il medesimo termine di cui al punto precedente, in attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione e la Società Compagnia Valdostana delle Acque - CVA S.p.A. in data 24 settembre 2007, il COA trasmette a CVA S.p.A. l'elenco delle istanze ammesse ad agevolazione presentate dai soli enti locali che abbiano optato per sottoporre alla valutazione di CVA il proprio progetto e copia della relativa documentazione progettuale. La commissione di valutazione di cui all'art. 5 del suddetto protocollo d'intesa, convocata da CVA S.p.A., esprime il proprio parere tecnico su tali proposte progettuali, sulla base di criteri di valutazione connessi all'innovatività e all'interesse tecnologico delle installazioni considerate, alla loro fattibilità e riproducibilità in considerazione delle caratteristiche del territorio valdostano, alla rilevanza economico-sociale delle proposte di intervento, alla sostenibilità finanziaria dei progetti, ai soggetti coinvolti, nonché al livello di diffusione conseguibile successivamente alle realizzazioni. CVA S.p.A., viste le indicazioni formulate dalla commissione, valuterà la possibilità di promuovere le proposte ritenute più meritevoli mediante la redazione, a sue spese e fino ad un ammontare di volta in volta determinato, di un apposito studio di fattibilità. In base ai risultati dello studio, CVA S.p.A. si riserva la possibilità di individuare le migliori modalità per giungere alla effettiva realizzazione degli impianti.

CVA S.p.A. comunica i risultati complessivi ai soggetti pubblici proponenti e per conoscenza all'ARPA, al COA energia e alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica.

4.13 Entro dieci giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva da parte della Regione, la struttura competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica comunica agli istanti, e per conoscenza ad ARPA e al COA energia l'ammissione o meno all'agevolazione, il termine entro il quale dovrà essere avviata la realizzazione dell'impianto dimostrativo come previsto dall'articolo 37, comma 1, della l.r. 26/2012 e quello entro cui, conseguentemente, l'istante dovrà inviare la relativa comunicazione e il termine massimo entro il quale dovranno essere terminati i lavori e inviata la relativa comunicazione.

5. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

5.1 L'iniziativa deve essere avviata entro un anno dalla data di adozione del provvedimento di concessione pena la revoca del contributo, come specificato al punto 9.3. Il beneficiario è tenuto a comunicare entro i successivi trenta giorni, con lettera, alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica e per conoscenza al COA energia e ad ARPA, l'avvio dell'iniziativa nel termine previsto. Qualora tale comunicazione non pervenga entro la data stabilita, la struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica invia un sollecito al beneficiario, attribuendo un ulteriore termine massimo di trenta giorni per l'invio della comunicazione. Decorso tale termine senza che siano pervenute risposte, si provvederà alla revoca dell'agevolazione; la struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica provvederà ad adottare i provvedimenti necessari.

Il beneficiario è tenuto altresì a comunicare insieme all'avvio dell'iniziativa il relativo piano dei lavori.

- 5.2 L'ARPA assicura il controllo della corrispondenza tra la proposta contenuta nei documenti progettuali e quanto effettivamente realizzato, anche tramite sopralluoghi in corso d'opera. A tale fine, ARPA e il beneficiario concordano, le modalità e le tempistiche di effettuazione delle verifiche tecniche.
 - 5.3 Eventuali varianti in corso d'opera rispetto alla proposta iniziale approvata, devono essere concordate con ARPA che verifica che tali varianti non vadano a modificare il quadro progettuale iniziale, comportando una diminuzione delle prestazioni attese in misura superiore al 20%. Eventuali modifiche alla modalità di monitoraggio dovranno essere preventivamente concordate con ARPA e con il COA energia e dovranno comunque garantire il livello di dettaglio inizialmente previsto.
 - 5.4 L'ARPA fornisce semestralmente informazione al COA energia circa lo stato di attuazione dei progetti e dei sopralluoghi effettuati.
 - 5.5 L'ultimazione dell'iniziativa oggetto di agevolazione deve avvenire entro cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione pena la revoca del contributo, come specificato al punto 9.3. Il beneficiario è tenuto a comunicare entro i successivi trenta giorni, con lettera, alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica e per conoscenza al COA energia e ad ARPA l'ultimazione dell'iniziativa nel termine previsto. Qualora tale comunicazione non pervenga entro la data stabilita, la struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica invia un sollecito al beneficiario, attribuendo un ulteriore termine massimo di trenta giorni per l'invio della comunicazione. Decorso tale termine senza che siano pervenute risposte, si provvederà alla revoca dell'agevolazione; la struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica provvederà ad adottare i provvedimenti necessari.
 - 5.6 Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori da parte dei beneficiari, l'ARPA concorda con gli stessi le modalità di effettuazione dei controlli circa l'effettiva ultimazione del progetto e circa l'avvio del monitoraggio.
 - 5.7 L'ARPA acquisisce, inoltre, gli originali di tutte le fatture inerenti la realizzazione dell'impianto controllandone l'effettiva pertinenza rispetto alle opere realizzate ed eventuali certificazioni obbligatorie secondo le vigenti normative tecniche. Le fatture devono risultare quietanzate. L'ARPA valida tali fatture indicando l'importo ammesso ad agevolazione e la causale e ne trattiene copia.
 - 5.8 Entro trenta giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo di fine lavori, l'ARPA provvede a trasmettere il verbale attestante l'esito dei controlli e tutta la relativa documentazione acquisita nel corso del procedimento al COA energia. Nel medesimo verbale - in conformità a quanto effettivamente rendicontato - l'ARPA dovrà eventualmente proporre la liquidazione parziale dell'agevolazione economica rispetto all'impegno inizialmente assunto dalla Regione.
 - 5.9 Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale e della relativa documentazione, il COA energia comunica la chiusura delle verifiche e l'esito delle stesse al dirigente della struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica. A seguito di tale comunicazione, l'Amministrazione regionale adotta il provvedimento di autorizzazione alla liquidazione dell'agevolazione.
6. SPESA AMMISSIBILE E CALCOLO DEL CONTRIBUTO.
- 6.1 Il contributo massimo viene calcolato come la somma delle voci di spesa sotto riportate:
 - 60% della spesa ammissibile (al netto di IVA) strettamente relativa alla realizzazione dell'impianto dimostrativo oggetto di istanza e al sistema di monitoraggio dell'impianto. La manodopera è ammissibile fino ad un massimo del 30% delle componenti installate.

- 30% della spesa ammissibile (al netto di IVA) relativa agli impianti, sezioni di impianto, parti di impianto, componenti e opere accessorie, seppur non strettamente considerabili dimostrativi, ma aventi rilevanza ai fini del miglioramento delle prestazioni energetiche del sistema monitorato. Per le tecnologie contemplate dalle modalità attuative della legge regionale 26/2012, si utilizzano i criteri di ammissibilità dalle stesse previsti.

Tali percentuali sono state determinate dando attuazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 1952 del 5 ottobre 2012 avente per oggetto: “Indirizzi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici necessari al fine del contenimento della spesa per il rispetto del patto di stabilità.” con cui è stata stabilita la riduzione di dieci punti percentuali dell’intensità massima di aiuto di tutte le leggi regionali aventi a oggetto contributi economici di qualsiasi genere, espressi in percentuale.

Tutte le spese sostenute devono essere documentate.

- 6.2 L’agevolazione massima concedibile per ciascun progetto, per i soggetti privati, è pari a euro 200.000.
- 6.3 I contributi da erogare ai beneficiari che esercitano attività d’impresa sono concessi nel rispetto della regola degli aiuti *de minimis* di cui ai regolamenti (CE) della Commissione europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 1535/2007 della Commissione europea del 20 dicembre 2007.

7. CUMULABILITA’ DEI CONTRIBUTI

- 7.1 Le agevolazioni di cui all’articolo 32 comma 1 lettera a) della l.r. 26/2012 non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, statali o locali di qualsiasi natura (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: detrazioni fiscali 55%, conto energia fotovoltaico, certificati verdi, tariffa fissa omnicomprensiva, certificati bianchi,...) fatta salva la possibilità di cumulo da questi espressamente prevista.
- 7.2 Le agevolazioni di cui all’articolo 32 comma 1 lettera a) della l.r. 26/2012, sono erogate previo rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il richiedente attesta di non incorrere nel divieto di cumulo d’incentivi di cui al punto precedente.
- 7.3 Nel caso il richiedente intenda avvalersi di ulteriori contributi, la dichiarazione di cui sopra è corredata dall’indicazione, per ogni intervento suscettibile di ulteriore agevolazione, della tipologia e del relativo contributo di cui si intende accedere.

8. PUBBLICITA E DIVULGAZIONE DEI DATI

- 8.1 Il proponente si impegna a:
 - 8.1.1 Dare accesso ai dati di monitoraggio all’Assessorato regionale competente, al COA energia e all’ARPA, nonché autorizzare la divulgazione anche attraverso la realizzazione di materiale divulgativo che utilizzi immagini, video, schemi grafici e materiali in generale riguardanti l’impianto dimostrativo.
 - 8.1.2 Concordare preventivamente con il COA energia eventuali ulteriori proposte divulgative dell’iniziativa che il proponente intenda realizzare.
 - 8.1.3 Installare presso il sito o immobile su cui viene realizzato l’impianto dimostrativo una targa predisposta e fornita gratuitamente dal COA energia riportante le informazioni sul progetto realizzato.
- 8.2 Il proponente indica espressamente, tramite l’apposita sezione del modulo di richiesta, l’eventuale consenso a far utilizzare l’impianto per visite didattiche organizzate dal COA energia, previo accordo su modalità e tempi.

9. RINUNCIA E REVOCA

- 9.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti modalità, in caso di mutamento della destinazione dei beni oggetto delle agevolazioni e di revoca, si applicano gli articoli 37 e 38 della l.r. 26/2012.

- 9.2 La revoca dell'agevolazione si applica nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia effettivamente riscosso l'importo liquidato dalla Regione, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge.
- 9.3 Sono inoltre oggetto di revoca:
- 9.3.1 I progetti non avviati entro i termini previsti al punto 5.1, ai sensi dell'art. 37, comma 1, della l.r. 26/2012.
 - 9.3.2 I progetti per cui non sia pervenuta al COA energia la comunicazione di avvio dell'iniziativa entro i termini previsti al punto 5.1.
 - 9.3.3 I progetti non ultimati entro il termine previsto al punto 5.5, ai sensi dell'art. 37, comma 1, della l.r. 26/2012, fatto salvo quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo.
 - 9.3.4 I progetti per cui non sia pervenuta al COA energia la comunicazione di ultimazione dell'iniziativa entro il termine previsto al punto 5.5.
 - 9.3.5 I progetti nei quali le varianti realizzate abbiano modificato il quadro progettuale iniziale determinando una diminuzione delle prestazioni energetiche in misura superiore al 20%.
 - 9.3.6 Gli impianti per i quali vengano realizzate varianti che modifichino il quadro progettuale iniziale comportando una diminuzione delle prestazioni attese in misura superiore al 20%.
- 9.4 Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare, in tutto o in parte, al contributo, deve comunicarlo alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica, che provvede a informare il COA energia e ARPA.

FAC SIMILE DI ISTANZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE ECONOMICA PREVISTE DALL'ARTICOLO 32, COMMA 1, LETTERA A DELLA L.R. 26/2012 PER LA REALIZZAZIONE IN VALLE D'AOSTA DI IMPIANTI DIMOSTRATIVI.

MODELLO 1 - PERSONE FISICHE

MARCA
DA BOLLO

Alla Struttura Pianificazione ed
efficienza energetica
Assessorato Attività produttive
Piazza della Repubblica 15
11100 AOSTA

Oggetto: Richiesta di cofinanziamento ai sensi dell'articolo 32 comma 1 lettera a) della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 - IMPIANTI DIMOSTRATIVI.

 1 sottoscritt _____
nat__ a _____ (____) il _____, residente in
_____ via/piazza/loc./fraz. _____ n. ____
eventuale domicilio (se diverso dalla residenza) in _____
via/piazza/loc./fraz. _____ n. ____
codice fiscale _____ telefono n. _____ telefono
cell. n. _____ indirizzo e-mail _____

CHIEDE

che venga esaminata la documentazione allegata al presente modulo, relativa ad un progetto di impianto dimostrativo, denominato: _____

ai fini dell'eventuale concessione dell'agevolazione in argomento sotto forma di contributo in conto capitale.

A tale fine, **reso/a edotto/a del fatto che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia (articolo 39 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.")**,

DICHIARA

(ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)

- 1) che l'intervento verrà realizzato presso il Comune di _____
in via/piazza/loc./fraz. _____
nell'immobile censito al NCEU/CT foglio _____, n. _____,
subalterni _____ e, a tal fine, specifica:
- di avere la disponibilità del sito/immobile a titolo di _____, come comprovato dalla documentazione allegata;
 - che, dalla verifica di massima effettuata presso le strutture competenti (Comune, VVFF, ecc.), non sono emersi, alla data odierna, vincoli ostativi alcuna forma e natura alla realizzazione del progetto oggetto della presente richiesta;

- 2) di essere informato/a che le agevolazioni in argomento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse iniziative nella forma del contributo in conto capitale;
- 3) di non incorrere nel divieto di cumulo d'incentivi di cui al punto 7. dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. _____ in data _____;
- 4) di volersi avvalere o di essersi già avvalso dei seguenti ulteriori contributi:

tipologia intervento	ente concedente	tipologia contributo (conto energia, CV,...)	% cumulabilità

- 5) di essere a conoscenza di tutte le norme e modalità che regolano la presentazione delle domande e le modalità di concessione delle agevolazioni contenute nella l.r. 26/2012 nonché nella deliberazione della Giunta regionale n. _____ in data _____;

6) di

concedere

non concedere

il proprio consenso alla realizzazione di visite didattiche presso il proprio impianto dimostrativo, previo accordo sulle modalità e tempistiche con il COA energia.

SI IMPEGNA INOLTRE

- 1) a mantenere, ai fini delle attività di monitoraggio che dovranno essere garantite dal beneficiario, la destinazione d'uso dell'impianto dimostrativo dichiarata in sede di presentazione dell'istanza per un periodo pari ad almeno cinque anni, decorrente dalla data di liquidazione dell'agevolazione, come indicato all'articolo 3,7 comma 4, della l.r. 26/2012;
- 2) a comunicare alla struttura regionale Pianificazione ed efficienza energetica, e per conoscenza al COA energia e ARPA che è stato dato avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto entro un anno dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione e ad ultimare l'impianto medesimo, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della l.r. 26/2012, entro cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- 3) ad accettare ogni controllo sulle installazioni oggetto di agevolazione, secondo quanto previsto dall'articolo 52 comma 2 lettera b) della l.r. 26/2012;
- 4) a comunicare entro 30 giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- 5) a fornire, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di eventuali richieste di integrazione della documentazione da parte degli uffici preposti alla valutazione tecnica, gli elaborati suppletivi necessari al completamento degli accertamenti istruttori, anche se non espressamente previsti dalla presente, pena la decadenza della presente domanda.

- Ulteriori allegati da dettagliare:

MODELLO 2 - IMPRESE E ALTRI
SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO

MARCA

DA BOLLO

Alla Struttura Pianificazione ed
efficienza energetica
Assessorato Attività produttive
Piazza della Repubblica 15
11100 AOSTA

Oggetto: Richiesta di cofinanziamento ai sensi dell'articolo 32 comma 1 lettera a) della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 - IMPIANTI DIMOSTRATIVI.

Il sottoscritt _____
nat a _____ () il _____, residente in
_____ via/piazza/loc./fraz. _____ n. _____
eventuale domicilio (se diverso dalla residenza) in _____
via/piazza/loc./fraz. _____ n. _____
codice fiscale _____ telefono n. _____ telefono
cell. n. _____ indirizzo e-mail _____

in qualità di _____
[titolare o legale rappresentante]
dell'[impresa/cooperativa/associazione/consorzio] _____ con
sede legale in _____ via/piazza/loc./fraz. _____ n. _____
partita I.V.A./c.f. _____, iscritta al Registro Imprese di _____
con il n. _____ n. albo artigiani _____ codice attività ISTAT
_____ operante nel settore _____
referente tecnico per il progetto _____

CHIEDE

che venga esaminata la documentazione allegata al presente modulo, relativa ad un progetto di impianto dimostrativo, denominato: _____
ai fini dell'eventuale concessione dell'agevolazione in argomento sotto forma di contributo in conto capitale.

A tale fine, **reso/a edotto/a del fatto che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia (articolo 39 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.")**,

DICHIARA

(ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)

1) che l'intervento verrà realizzato presso il Comune di _____
in via/piazza/loc./fraz. _____
nell'immobile censito al NCEU/CT foglio _____, n. _____,
subalterni _____ e, a tal fine, specifica:

- di avere la disponibilità del sito/immobile a titolo di _____, come comprovato dalla documentazione allegata;
- che, dalla verifica di massima effettuata presso le strutture competenti (Comune, VVFF, ecc.), non sono emersi, alla data odierna, vincoli ostativi alcuna forma e natura alla realizzazione del progetto oggetto della presente richiesta;

- 2) di essere informato/a che le agevolazioni in argomento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse iniziative nella forma del contributo in conto capitale;
- 3) di non incorrere nel divieto di cumulo d'incentivi di cui al punto 7. dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. _____ in data _____;
- 4) di volersi avvalere o di essersi già avvalso dei seguenti ulteriori contributi:

tipologia intervento	ente concedente	tipologia contributo (conto energia, CV,...)	% cumulabilità

- 5) di essere a conoscenza di tutte le norme e modalità che regolano la presentazione delle domande e le modalità di concessione delle agevolazioni contenute nella l.r 26/2012 nonché nella deliberazione della Giunta regionale n. _____ in data _____;
- 6) [**solo per le imprese**] di aver beneficiato, nell'arco dell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda e dei due esercizi precedenti, dei seguenti aiuti in regime *de minimis* e che non rientra fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola *de minimis*, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007

ente concedente	numero, data del provvedimento, legge di riferimento	importo dell'agevolazione

Ai sensi delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 della Commissione europea, qualsiasi aiuto concesso in regime *de minimis*, sommato all'agevolazione inerente la presente domanda, non deve superare l'importo massimo totale di aiuti, nell'arco di tre esercizi finanziari, pari ad Euro 200.000,00 (o ad Euro 100.000,00 limitatamente alle imprese attive nel trasporto su strada) e ad Euro 7.500,00 per le imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli.

- 7) [**solo per le imprese**] di non aver beneficiato, nell'arco dell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda e dei due esercizi precedenti, di alcun aiuto in regime *de minimis*;
- 8) di

- di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 31, comma 5 della l.r. 26/2012 (mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine di sessanta giorni, o del periodo previsto dal provvedimento di revoca nel caso di rateizzazione della somma da restituire, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di revoca);
- di aver preso visione dell'informativa, resa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, scaricabile all'indirizzo _____
- che tutte le notizie fornite nella presente istanza e nei suoi allegati corrispondono al vero.

IL/LA RICHIEDENTE

Data _____

 [firma rilasciata ai sensi dell'art. 35 della l.r. 19/2007]
 allegare alla presente la copia fotostatica di un documento
 d'identità del dichiarante.

N.B.: La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e corredata della relativa documentazione richiesta.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Il richiedente allega la seguente documentazione in duplice copia:

- Documentazione attestante la piena proprietà del sito/immobile in capo al soggetto proponente o, in caso di nuda proprietà, usufrutto, locazione, comodato etc., la documentazione atta a dimostrare di avere la disponibilità dell'unità immobiliare o dell'area oggetto di intervento;
- Visura camerale;
- Breve presentazione del tecnico incaricato della progettazione (allegare CV, attestati, etc.);
- Relazione descrittiva di accompagnamento del progetto dimostrativo, redatta secondo le linee guida per la stessa predisposte e completa di tutti i documenti/dettagli richiesti;
- Fotocopia degli elaborati progettuali e tavole grafiche del progetto;
- Ulteriori allegati da dettagliare:

Alla Struttura Pianificazione ed
 efficienza energetica
 Assessorato Attività produttive
 Piazza della Repubblica 15
 11100 AOSTA

Oggetto: Richiesta di cofinanziamento ai sensi dell'articolo 32 comma 1 lettera a) della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 - IMPIANTI DIMOSTRATIVI.

Il sottoscritt _____
 nat a _____ () il _____, residente in
 _____ via/piazza/loc./fraz. _____ n. ____
 in qualità di legale rappresentante _____
 [specificare la carica]
 dell'ente _____ con sede legale in _____
 via/piazza/loc./fraz. _____ n. ____
 partita I.V.A./c.f. _____, telefono n. _____ indirizzo
 e-mail _____ sito Internet istituzionale _____
 referente tecnico per il progetto _____ telefono cell. n. _____

CHIEDE

che venga esaminata la documentazione allegata al presente modulo, relativa ad un progetto di impianto dimostrativo, denominato: _____
 ai fini dell'eventuale concessione dell'agevolazione in argomento sotto forma di contributo in conto capitale.

A tale fine, **reso/a edotto/a del fatto che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia (articolo 39 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.")**,

DICHIARA

(ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)

- 1) che l'intervento verrà realizzato presso il Comune di _____
 in via/piazza/loc./fraz. _____
 nell'immobile censito al NCEU/CT foglio _____, n. _____,
 subalterni _____ e, a tal fine, specifica:
 - di avere la disponibilità del sito/immobile a titolo di _____, come comprovato dalla documentazione allegata;
 - che, dalla verifica di massima effettuata presso le strutture competenti (Comune, VVFF, ecc.), non sono emersi, alla data odierna, vincoli ostativi alcuna forma e natura alla realizzazione del progetto oggetto della presente richiesta;
- 2) di essere informato/a che le agevolazioni in argomento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse iniziative nella forma del contributo in conto capitale;

- 3) che l'ente rappresentato non incorre nel divieto di cumulo d'incentivi di cui al punto 7. dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. _____ in data _____;
- 4) che l'ente locale rappresentato vuole avvalersi o si è già avvalso dei seguenti ulteriori contributi:

tipologia intervento	ente concedente	tipologia contributo (conto energia, CV,...)	% cumulabilità

- 5) di essere a conoscenza di tutte le norme e modalità che regolano la presentazione delle domande e le modalità di concessione delle agevolazioni contenute nella l.r. 26/2012 nonché nella deliberazione della Giunta regionale n. _____ in data _____;

6) di

concedere

non concedere

il proprio consenso alla realizzazione di visite didattiche presso il proprio impianto dimostrativo, previo accordo sulle modalità e tempistiche con il COA Energia

SI IMPEGNA INOLTRE

- 1) a mantenere, ai fini delle attività di monitoraggio che dovranno essere garantite dal beneficiario, la destinazione d'uso dell'impianto dimostrativo dichiarata in sede di presentazione dell'istanza per un periodo pari ad almeno cinque anni, decorrente dalla data di liquidazione dell'agevolazione, come indicato all'articolo 3,7 comma 4, della l.r. 26/2012;
- 2) a comunicare alla struttura regionale Pianificazione ed efficienza energetica, e per conoscenza al COA energia e ARPA che è stato dato avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto entro un anno dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione e ad ultimare l'impianto medesimo, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della l.r. 26/2012, entro cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- 3) ad accettare ogni controllo sulle installazioni oggetto di agevolazione, secondo quanto previsto dall'articolo 52 comma 2 lettera b) della l.r. 26/2012;
- 4) a comunicare entro 30 giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- 5) a fornire, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di eventuali richieste di integrazione della documentazione da parte degli uffici preposti alla valutazione, gli elaborati suppletivi necessari al completamento degli accertamenti istruttori, anche se non espressamente previsti dalla presente, pena la decadenza della presente domanda.

AUTORIZZA

- ♦ fin da ora FINAOSTA S.p.A., l'ARPA, la struttura competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica della Regione e ogni altro soggetto da questi formalmente delegato ad

comma 1, della l.r. 15 dicembre 2006, n. 30, può sostenere anche finanziariamente le iniziative volte a favorire l'uso razionale dell'energia, con particolare riguardo a quelle inerenti alla realizzazione di impianti dimostrativi):

- documentazione attestante la piena proprietà del sito/immobile in capo al soggetto proponente o, in caso di nuda proprietà, usufrutto, locazione, comodato etc., la documentazione atta a dimostrare di avere la disponibilità dell'unità immobiliare o dell'area oggetto di intervento;
- breve presentazione del tecnico incaricato della progettazione (allegare CV, attestati, etc.);
- relazione descrittiva di accompagnamento del progetto dimostrativo, redatta secondo le linee guida per la stessa predisposte e completa di tutti i documenti/dettagli richiesti;
- fotocopia degli elaborati progettuali e tavole grafiche del progetto;
- ulteriori allegati (da dettagliare):

MODELLO DI RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO DIMOSTRATIVO.

Le seguenti linee guida devono essere utilizzate come modello per la redazione della relazione descrittiva di accompagnamento del progetto dell'impianto dimostrativo (la cui lunghezza non dovrà essere superiore alle 20 pagine in formato A4, corpo minimo dei caratteri 10, esclusi gli allegati). La relazione dovrà contenere l'illustrazione di tutti i punti sotto elencati, qualora effettivamente applicabili per l'intervento proposto. Le relazioni che non verranno redatte secondo tale modello e non presenteranno i contenuti minimi richiesti non verranno ammesse alla fase di valutazione tecnica.

Eventuali documenti integrativi allegati dai proponenti potranno essere esaminati unicamente qualora ritenuti necessari dal soggetto valutatore per l'esame della proposta progettuale.

A. DATI GENERALI

- *Titolo del progetto*
- *Ubicazione del progetto [comune - indirizzo - dati catastali e urbanistici]*
- *Documentazione fotografica del luogo*
- *Vincoli di natura urbanistica, tutela paesaggistica, naturalistici, idrogeologici, ecc... [eventualmente allegare cartografie]*
- *Dati climatici presi a riferimento per i calcoli [se necessario]*
- *Breve sintesi non tecnica del progetto [max 30 righe] da cui sia possibile evincere le motivazioni fondanti del progetto, la sua emblematicità, in particolare:*
 - il contenuto innovativo ed i punti di forza del sistema proposto;
 - la replicabilità nel contesto regionale e l'eventuale replicabilità industriale;
 - la coerenza con la pianificazione energetica regionale;
 - il valore dimostrativo, divulgativo e formativo delle soluzioni proposte.

B. DESCRIZIONE TECNICA DEL PROGETTO

- *Illustrazione dettagliata del progetto, delle tecnologie adottate, delle caratteristiche tecniche e delle soluzioni costruttive e/o impiantistiche, con dimensionamento dei componenti principali [allegare tavole progettuali ad adeguato livello di progettazione].*
- *Descrizione del fabbisogno energetico dell'utenza, (consumi di energia termica ed elettrica, curve di carico (se necessario), criteri di dimensionamento degli impianti, destinazione e previsioni di utilizzo dell'energia prodotta, anche per la quota di sovrapproduzione rispetto ai fabbisogni dell'utenza). La produzione di energia termica deve essere associata ad un consumo/utilizzo opportunamente descritto e giustificato: tutta l'energia termica prodotta in esubero deve essere considerata come un effettivo consumo. Nel caso di reti di distribuzione, in particolare, è necessario fornire la valutazione del fabbisogno complessivo delle utenze utilizzatrici, dell'energia ceduta e dei volumi che si ipotizza allacciare con le relative curve di penetrazione negli anni.*
- *Nei progetti relativi alla mobilità sostenibile, descrizione dei mezzi di trasporto proposti, dei combustibili/vettori utilizzati e delle modalità di rifornimento, nonché descrizione e quantificazione delle percorrenze ipotizzate (km/giorno) con i relativi consumi.*

- Nel caso di edifici, valutazione della prestazione energetica globale di energia primaria (kWh), con indicazione dei fabbisogni per la climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria (e per illuminazione se rilevante ai fini del progetto). Deve essere riportata una breve descrizione delle caratteristiche dell'involucro edilizio, e degli impianti ad esso asserviti.
- Caratterizzazione dei sistemi di produzione di energia termica, in particolare i dati relativi alla potenza installata (kW) e all'energia annua prodotta (kWh_t).
- Caratterizzazione dei sistemi di produzione di energia elettrica, in particolare i dati relativi alla potenza installata (kW), e all'energia annua prodotta (kWh_e).
- Illustrazione della presenza di eventuali brevetti, studi scientifici o pubblicazioni a supporto della tecnologia dimostrativa presentata.
- Definizione del bilancio energetico complessivo dell'intervento, con valutazione delle emissioni di CO₂.

C. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE PREESISTENTE/DELLA SITUAZIONE DI RIFERIMENTO

Per evidenziare le caratteristiche di innovatività e per valutare gli effetti positivi ambientali ed energetici del progetto presentato, è necessario confrontarlo con la situazione preesistente o, nel caso di nuove realizzazioni, con una analoga realizzazione basata sull'utilizzo di soluzioni tradizionali (situazione di riferimento). È quindi necessario descrivere il sistema che viene utilizzato come base per il confronto.

Nel caso di situazione preesistente, è necessario fornire una breve descrizione della stessa, rapportata alle medesime utenze interessate dal progetto, la quale deve contenere:

- le caratteristiche energetiche dell'utenza, possibilmente con i consumi reali di energia termica ed elettrica degli ultimi 5 anni;
- nel caso di edifici, la valutazione della prestazione energetica globale di energia primaria, con indicazione dei fabbisogni per la climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria (e per illuminazione se rilevante ai fini del progetto);
- una breve descrizione delle caratteristiche dell'involucro edilizio, e degli impianti ad esso asserviti;
- la caratterizzazione dei sistemi di produzione di energia termica, contenente in particolare i dati relativi alla tipologia di impianto, all'anno di installazione, alla potenza installata (kW), al combustibile utilizzato e all'energia termica annua prodotta (kWh_t);
- la caratterizzazione dei sistemi di produzione di energia elettrica, contenente in particolare i dati relativi alla potenza installata (kW) e all'energia elettrica annua prodotta (kWh_e);
- nel caso di progetti di mobilità sostenibile, la descrizione di un analogo standard di servizio fornito con mezzi di trasporto analoghi a quelli preesistenti;
- il bilancio energetico complessivo della situazione preesistente, con valutazione delle emissioni di CO₂.

Nel caso di nuova realizzazione è necessario fornire una breve descrizione della situazione di riferimento, rapportata alle stesse utenze interessate dal progetto, la quale deve:

- nel caso di sistemi attivi, possedere caratteristiche e rendimenti pari a quelli minimi definiti per accedere ai contributi previsti dalla l.r. 26/2012 o ai requisiti normativi di legge per le tecnologie/sottosistemi dalla stessa non contemplate;
- considerare come sistema di produzione dell'energia termica un impianto con generatore di calore a gas (metano o GPL), avente le caratteristiche di cui sopra;
- considerare come sistema di produzione dell'energia elettrica l'allacciamento alla rete di distribuzione;

- considerare come prestazione energetica complessiva di un eventuale edificio quella derivante dalle prescrizioni minime previste dalla normativa vigente;
- nel caso di mobilità sostenibile, considerare un analogo standard di servizio fornito con mezzi di trasporto di natura tradizionale, alimentati a benzina e gasolio;
- definire il bilancio energetico complessivo della situazione di riferimento, con valutazione delle emissioni di CO2.

In entrambi i casi deve essere possibile calcolare il risparmio di energia primaria rispetto alla situazione preesistente/di riferimento e quello di emissioni di CO2.

D. ANALISI ECONOMICA

Si richiede di effettuare una valutazione economica di massima sul costo complessivo del progetto e di definire le voci che compongono la spesa ammissibile.

1. calcolo del contributo massimo richiedibile, con indicazione della spesa ammissibile suddivisa secondo le voci di cui al punto 6.1 dell'allegato A alla d.G.r. n. _____ del _____;
2. computo metrico che evidenzi il costo dei singoli sottosistemi di cui è composto l'impianto e, in particolare, dove presenti, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a. del sistema di climatizzazione invernale ed estiva (€);
 - b. del sistema di produzione dell'acqua calda sanitaria (€);
 - c. del sistema di illuminazione se considerato rilevante ai fini del progetto (€);
 - d. del sistema di ventilazione (€);
 - e. del sistema di produzione di energia elettrica (€);
 - f. dell'involucro edilizio o degli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio (€);
 - g. del sistema di distribuzione e allacciamento terzi nel caso di cessione della produzione di energia (€);
 - h. del sistema di controllo e monitoraggio dell'impianto dimostrativo ;
 - i. dei mezzi di trasporto e dei sistemi per l'alimentazione e il funzionamento relativi a progetti di mobilità sostenibile;
3. indicazione degli eventuali contributi nazionali/ europei di cui l'istante intende avvalersi e conseguente rimodulazione del contributo richiesto;
4. calcolo dell'incidenza i del costo delle componenti dimostrative sul totale:

$$i = \frac{\text{€}_{\text{dim}}}{\text{€}_{\text{tot}}}$$

dove:

€_{dim} = spesa ammissibile relativa alle componenti dimostrative, al sistema di monitoraggio ed alla progettazione;

€_{tot} = spesa ammissibile totale.

E. MONITORAGGIO

Si richiede di descrivere le modalità di monitoraggio dell'impianto secondo i seguenti parametri:

- numero, tipo e caratteristiche delle grandezze monitorate;
- frequenza del monitoraggio, durata dei campionamenti, ecc.;
- gestione, rielaborazione e trasmissione dei dati;
- affidabilità e manutenzione del sistema;
- eventuali dispositivi aggiuntivi a valenza divulgativa.

F. EFFICACIA ENERGETICO-AMBIENTALE

Si richiede di effettuare una valutazione dei benefici energetici ed ambientali del progetto. Il confronto deve essere effettuato con la situazione preesistente o, nel caso di nuove realizzazioni, con la soluzione di riferimento descritta al punto C.

- È necessario calcolare l'indice di efficacia energetica, definito come:

$$\varepsilon = \frac{\sum_{i=1}^n (F_0 - F_i)}{F_0 * n}$$

dove:

F_0 = consumo annuale totale, riportato in energia primaria, riferito alla situazione preesistente/di riferimento;

F_i = consumo totale di energia primaria, previsto per l'anno i-esimo, riferite al progetto presentato;

n = anni di vita utile dell'intervento.

Si ritiene adeguata una durata di venti anni per gli impianti di produzione di energia elettrica e di venticinque anni per gli impianti per la produzione di energia termica, per i cogeneratori e per gli interventi di risparmio energetico sull'involucro edilizio, nonché dodici anni per i mezzi di trasporto.

Nel caso di diverse tipologie di intervento, alle quali corrispondano differenti periodi di vita utile, l'apporto di ogni componente verrà valutato soltanto per il periodo ad esso relativo.

Per consumo totale (F) si intende la somma dei consumi di energia elettrica e di energia termica, entrambi i termini riportati in energia primaria.

Il termine $\Delta F = F_0 - F_i$ rappresenta quindi il risparmio, espresso in energia primaria, per l'anno i-esimo, rispetto alla situazione preesistente / di riferimento.

- È necessario calcolare l'indice di redditività ambientale, definito come:

$$\gamma = \frac{\sum_{i=1}^n (CO2_0 - CO2_i)}{s}$$

dove:

$CO2_0$ = emissione annuale di anidride carbonica (CO_2) riferita alla situazione preesistente/ di riferimento [tonnellate]

$CO2_i$ = emissioni di anidride carbonica previste per l'anno i-esimo, riferite al progetto presentato [tonnellate]

Il termine $\Delta CO_2 = CO2_0 - CO2_i$ rappresenta quindi la riduzione delle emissioni di CO_2 per l'anno i-esimo, rispetto alla situazione preesistente / di riferimento.

n = anni di vita utile dell'intervento

s = spesa ammissibile totale del progetto [€]

Si ritiene adeguata una durata di venti anni per gli impianti di produzione di energia elettrica e di venticinque anni per gli impianti per la produzione di energia termica, per i cogeneratori e per gli interventi di risparmio energetico sull'involucro edilizio, nonché dodici anni per i mezzi di trasporto.

Nel caso di diverse tipologie di intervento, alle quali corrispondano differenti periodi di vita utile, l'apporto di ogni componente verrà valutato soltanto per il periodo ad esso relativo.

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI AMMISSIBILITA' TECNICA DEI PROGETTI DIMOSTRATIVI.

Le proposte progettuali sono valutate sulla base dei criteri sotto riportati, attribuendo ad ognuno un punteggio variabile tra 0 e 10 che va moltiplicato per il peso del relativo criterio (variabile tra 0,5 e 3). Il punteggio totale del progetto è dato dalla somma dei singoli punteggi pesati. Verrà altresì valutata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità riportati al punto 2: il non rispetto di uno di tali requisiti comporta la non ammissibilità tecnica del progetto e l'esclusione dalla graduatoria.

1. Criteri per la redazione della graduatoria

L'installazione oggetto della richiesta viene valutata sulla base dei seguenti criteri:

- a) si basa su principi fisici, processi tecnologici, tecniche costruttive o modalità di funzionamento non ancora diffusi in Valle d'Aosta e non ancora proposti come impianti dimostrativi, pilota e sperimentali negli anni precedenti; [3]
- b) prevede l'installazione di più di una tecnologia dimostrativa da monitorare; [0,5]
- c) emblematicità del progetto e coerenza con le politiche energetiche regionali; [0,5]
- d) incidenza del costo delle componenti dimostrative sul totale; [0,5]
- e) replicabilità dell'intervento (possibilità di installazione in altre zone della Valle d'Aosta di una soluzione analoga a quella prospettata o in scala più grande; [0,5]
- f) modalità di monitoraggio dei dati di funzionamento; [1]
- g) accessibilità delle installazioni al pubblico; [0,5]
- h) consistenza scientifica del progetto e affidabilità tecnologica; [1]
- i) indice di efficacia energetica; [1,25]
- j) indice di redditività ambientale. [1,25]

I due indici devono essere riportati nella scala 0-10, attribuendo al massimo ottenuto nelle valutazioni il valore 10 e attribuendo ad una situazione invariante rispetto alla situazione preesistente/di riferimento il valore 0. Nella scala non vengono presi in considerazione i progetti con ΔF o ΔCO_2 negativi, in quanto non considerati ammissibili tecnicamente.

2. Criteri di ammissibilità tecnica dei progetti

- a. il valore di mancate emissioni di anidride carbonica (ΔCO_2) non deve assumere valore negativo (cioè non può rappresentare un intervento peggiorativo rispetto alla situazione preesistente/di riferimento);
- b. il risparmio energetico (ΔF) non deve assumere valore negativo (cioè non può rappresentare un intervento peggiorativo rispetto alla situazione preesistente/di riferimento);
- c. il punteggio complessivo della valutazione, secondo i criteri sopra riportati, deve essere superiore o uguale a 50/100;
- d. nel caso di processi di cogenerazione, seppur di carattere innovativo, deve essere prevista la valorizzazione, in percentuale rilevante, del recupero di energia termica prodotta.